

PROCEDURA DI GESTIONE DI UN DATA BREACH

DEFINIZIONE DI DATA BREACH

Il Data Breach è una violazione della sicurezza, che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione, accesso, copia o consultazione non autorizzate di dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Ciò può avvenire a seguito di un attacco informatico, di un accesso abusivo, di un incidente (es. incendio, allagamento, etc.) o per la perdita di un supporto informatico (smartphone, notebook, chiavetta USB, etc.) o per la sottrazione di documenti con dati personali (furto, etc.).

La violazione dei dati personali può essere suddivisa in tre categorie:

- “Confidentiality breach”: divulgazione o accesso non autorizzato o accidentale a dati personali;
- “Availability breach”: alterazione non autorizzata o accidentale di dati personali;
- “Integrity breach”: modifica non autorizzata o accidentale di dati personali.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI DATA BREACH ¹



Individuazione del tipo di violazione e comunicazione immediata della violazione al Titolare del Trattamento

Chiunque rilevi una qualsiasi violazione o compromissione di dati personali ne dà immediata comunicazione al Titolare del Trattamento, specificando i dati coinvolti e descrivendo l'evento secondo la tipologia (R.I.D.):

R. Violazione di riservatezza (divulgazione o accesso a dati personali non autorizzato o accidentale);

I. Violazione di integrità (alterazione di dati personali non autorizzata o accidentale);

¹ **Sanzioni:** In caso di mancato rispetto delle procedure di notifica della violazione si applica la sanzione amministrativa fino ad un importo di 10 milioni di euro oppure il 2% del fatturato dell'intera società. In caso di mancata notifica si configura anche l'assenza di adeguate misure di sicurezza, per cui si cumulano due distinte sanzioni.

D. Violazione di disponibilità (perdita, inaccessibilità, o distruzione, accidentale o non autorizzata, di dati personali)



Avvio dell'azione correttiva per gestire tecnicamente la violazione e per ripristinare, se necessario, tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali



Analisi dei rischi conseguenti alla violazione. In particolare, si deve valutare se la violazione dei dati personali presenta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche



In conseguenza ad una violazione dei dati è necessario, in ogni caso, porre in essere le seguenti attività:

a. In caso di assenza di rischi per i dati personali:

- procedere alla registrazione della violazione nell'apposito Registro delle violazioni;
- conservare il Registro delle violazioni: pur non essendo obbligatoria la notifica al Garante della Privacy è comunque necessario comprovare l'assenza dei rischi.

b. In caso di presenza di rischi per i dati personali²:

- raccogliere tutte le informazioni inerenti alla violazione (**data breach**) per la notifica al Garante della Privacy;

²Ad esempio: perdita del controllo dei dati personali, limitazione dei diritti, furto di identità, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati sanitari o giudiziari protetti da segreto professionale etc.

- entro 72 ore dalla scoperta della violazione, procedere alla notifica al Garante della Privacy, tramite apposito modulo scaricabile dal sito <http://www.garanteprivacy.it> (MODULO NON ANCORA DISPONIBILE)³;
 - registrare la violazione nell'apposito Registro delle violazioni;
 - conservare il Registro delle violazioni.
- c. In caso di presenza di un **ELEVATO RISCHIO**, cioè quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche):
- raccogliere tutte le informazioni inerenti alla violazione (**data breach**) per la notifica al **Garante della Privacy** e ai **diretti interessati** del trattamento;
 - entro 72 ore inviare la notifica al **Garante della Privacy**;
 - senza ingiustificato ritardo inviare la notifica agli **interessati** (per consentire loro l'adozione di ogni precauzione per ridurre al minimo il potenziale danno derivante dalla violazione dei dati);
 - gestire i riscontri da parte degli interessati;
 - registrare la violazione nell'apposito Registro delle violazioni;
 - conservare il Registro delle violazioni.



Non è richiesta la comunicazione all'interessato se:

- a) sono state messe in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifatura;
- b) sono state successivamente adottate misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;

³ **Contenuto Minimo della notifica al Garante:**

- descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- comunicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.



c) la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati: in tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

Sona, il 25 maggio 2018

Perusi s.r.l.